

## TENORE DI VITA: IL PRINCIPIO CONTINUA A VALERE NEI CONFRONTI DEI FIGLI

È ormai risaputo che la sentenza della Corte di Cassazione, n. 11504 del 10 maggio 2017, ha segnato un passaggio epocale in materia di assegno divorzile all'ex coniuge.

In sede di quantificazione di tale assegno, infatti, non si dovrà più tener conto del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

L'interpretazione della Suprema Corte non riguarda, però, il criterio di quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante ai figli della coppia in sede di separazione o divorzio.

Sul punto, la Cassazione si è espressa con la recentissima sentenza n. 3922 del 19 febbraio 2018, che prende le mosse dal dato normativo espresso negli artt. 147 e 337 c.c., secondo cui i genitori sono tenuti a mantenere i figli secondo le proprie capacità reddituali e patrimoniali e che questi ultimi hanno il diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

La legge non lascia, quindi, spazio ad equivoci: il tenore di vita è uno dei criteri di determinazione del mantenimento per i figli.

La Cassazione ha quindi voluto spazzare ogni possibile dubbio che la precedente pronuncia avesse potuto generare anche con riferimento al mantenimento dei figli.

Nella sentenza si legge chiaramente che *“in tema di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli è necessario considerare costi diversi da quelli connessi al mero sostentamento, e, dunque, esigenze relative, anche, all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, con la precisazione che i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza”*.

In sostanza, in sede di divorzio vanno tenuti ben distinti il trattamento economico dell'ex coniuge e quello previsto a favore dei figli, atteso che, come evidenziato con precisione e chiarezza dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2328/2006: *“l'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo”*.

Milano, 13 marzo 2018

*Riferimenti: Cass. Civ., n. 3922 del 19 febbraio 2018*